



Comune di Bracigliano



c_b115_0002568/2020

Prt.G.0002568/2020 - I - 17/03/2020 12:38:36

Smistamento: SETTORE_ORGANI_POLITICI

COMUNE DI BRACIGLIANO

Provincia di Salerno

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI LAVORO AGILE (SMART WORKING) PRESSO IL COMUNE DI BRACIGLIANO AL FINE DI CONTENERE E GESTIRE L' EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID - 19

IL SINDACO

Premesso che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, impongono limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9 e 11 marzo 2020;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 1 marzo 2020, in materia di misure di contenimento del contagio da COVID-19-art.4 "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale" che stabilisce alla lettera a) "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

Visto l'art. 2 punto 6 del DPCM 11 marzo 2020, ai sensi del quale: "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 1 lettera e) del DPCM 8 marzo 2020, e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. Da 18 a 23 della Legge n. 81/2017 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

Atteso che l'emergenza sanitaria è di tale gravità da richiedere interventi su più fronti diretti a evitare il contagio;

Atteso che il contratto collettivo decentrato integrativo siglato nel mese di novembre 2019 all'art. 62 prevede la possibilità di ricorrere allo smart working;

RITENUTO che, in questa situazione così critica, lo smart working è una delle soluzioni per continuare a garantire i servizi ai cittadini tutelando nel contempo la salute degli stessi e dei lavoratori;

VISTA la vigente normativa in materia, l'art.14 della Legge 7 agosto 2015, n.124, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n.3, in osservanza del capo II della legge 22 maggio 2017, n.81;

CONSIDERATO Che la circolare Ministro Pubblica Amministrazione Dadone 1/2020, diffusa nei giorni scorsi dispone espressamente, infatti, che col Decreto Legge 9/2020 (il secondo decreto sull'emergenza Coronavirus) «è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime»;

EVIDENZIATA l'esigenza di rivedere i propri modelli organizzativi;

VISTE le richieste pervenute dal personale dipendente;

CONSIDERATO che per motivi precauzionali, il personale dipendente potrebbe trovarsi nella condizione di ottemperare alle misure prescritte dalla quarantena;

IN ATTESA di adottare un apposito Regolamento per la disciplina del Lavoro Agile con deliberazione di Giunta Comunale;

EVIDENZIATO che il dipendente dovrà dichiarare di essere preventivamente ed autonomamente dotato di un desktop, di una connessione internet «protetta» e di uno smartphone su cui essere contattati durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità «agile», salva la fornitura di ulteriori dispositivi informatici per il lavoro a distanza presso il Comune di Bracigliano, ove disponibili;

VISTO l'art.50 del Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

ESPLETATE da parte del Segretario Generale, Responsabile del personale, in contraddittorio con i funzionari responsabili dei singoli settori le necessarie sub-istruttorie dirette a determinare in via preliminare le attività da considerare indifferibili da rendere in presenza;

Tutto ciò premesso

ORDINA

di istituire la prestazione di Lavoro Agile da destinare ai dipendenti del Comune di Bracigliano limitatamente al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19;

PRECISA

ai sensi del predetto art. 1 punto 6 DPCM 11 marzo 2000,

che le attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti:

1) SETTORE AA.GG E SERVIZI DEMOGRAFICI

- a) Atti urgenti ed indifferibili da consegnare in modalità cartacea all'Ufficio Protocollo;
- b) Verbalizzazione sedute organi deliberativi
- c) Notifiche di atti in scadenza
- d) Adempimenti datore di lavoro connessi alla gestione dell'emergenza

e) Partecipazione alle udienze non oggetto di rinvio

f) Attività richieste su Provvedimento del Tribunale per i servizi Sociali

g) Servizi demografici - limitatamente alle denunce di nascita e alle denunce di morte, al rilascio di documenti d'identità urgenti ed indifferibili

h) Attività elettorali indifferibili secondo quanto previsto dalle leggi vigenti

2) SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI:

a) Economato;

b) Partecipazione alle udienze tributarie non oggetto di rinvio

3) SETTORE POLIZIA MUNICIPALE:

a) prevenzione, repressione e controllo;

4) SETTORE TECNICO-EDILIZIA PRIVATA

a) Controlli urgenti sul territorio;

b) Riscontri all'Autorità giudiziaria;

5) SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI

a) Sopralluoghi per il completamento necessario di lavori pubblici in itinere;

6) SETTORE TECNICO – PATRIMONIO E MANUTENZIONE

a) Attività connessa al cimitero in casi di urgenza;

b) attività di ordinaria e straordinaria manutenzione in casi urgenti;

c) Protezione civile

d) Attività del COC.

Sarà garantita la presenza di un responsabile di settore.

Tutti i dipendenti autorizzati a lavorare in remoto sono comunque reperibili in caso di necessità di lavoro da espletarsi presso gli uffici comunali.

I dipendenti che non svolgono la loro attività in remoto dovranno garantire la presenza in comune a turno, con almeno due unità in loco. I giorni in cui non si recano in Comune sarà da considerato congedo ordinario.

Gli uffici sono comunque chiusi al pubblico, salvo che per depositare atti al protocollo (si raccomanda comunque di utilizzare il cartaceo nei casi indispensabili ed urgenti –Viene incentivato l'utilizzo della posta elettronica).

Il Cimitero viene chiuso al pubblico; viene aperto solo in caso di decessi o altre attività simili non procrastinabili. (il custode sarà sempre reperibile)

Le scuole vengono chiuse per qualsiasi attività.

Per tutto il periodo di tutte le unità del corpo di polizia municipale dovranno garantire la presenza sul territorio comunale h24 .

La presente ordinanza viene portata a conoscenza:

Del Segretario Comunale;

Dei titolari di Posizione Organizzativa;

dei dipendenti ;

delle RSU;

Delle OO.SS. Territoriali

DELLA CITTADINANZA MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE E SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE.

La presente ordinanza ha validità fino al 3 aprile 2020 e si ritiene automaticamente prorogata nel caso in cui disposizioni governative stabiliranno altri termini.

Dalla Residenza Municipale 17.03.2020

IL SINDACO

Geom. Antonio Rescigno

